



# Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

### OGGETTO:

**Approvazione modifiche al regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO Luigi - Sindaco	Si
2. VIETTO BRUSCHI Renata - Vice Sindaco	Si
3. CONTI Roberto - Assessore	No
4. MADONNO Giovanni - Consigliere	Si
5. POLLANO Felice - Consigliere	No
6. GALLIZIO Romano - Assessore	Si
7. BONINO Giovanni - Assessore	Si
8. DEMATTEIS Valter - Consigliere	No
9. DELPIANO Riccardo - Consigliere	Si
10. ZIMBARDI Laura - Consigliere	No
11. FABIANI Fabrizio - Consigliere	Si
12. PAROLIN Angelo - Consigliere	Si
13. TERRILE Alessandro - Consigliere	Si
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Marina PEROTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
- con deliberazione C.C. 29.05.2012 n. 07 è stato approvato il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione C.C. 29.05.2012 n. 8 sono state fissate le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria, secondo la disciplina di cui agli artt. 9 e 14 commi 1 e 6, del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- l'art. 13 comma 12 bis del precitato D.L. 201/2011 prevede che entro il 30 settembre 2012, in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, i Comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Considerato che:

- l'incertezza interpretativa che ha caratterizzato la normativa disciplinante l'IMU ha suggerito, in un'ottica prudenziale, di limitare le disposizioni del regolamento, riservandosi la possibilità di intervenire successivamente con modifiche e/o integrazioni al fine di disciplinare puntualmente aspetti applicativi non oggetto di specifica previsione regolamentare;
- in data odierna il Consiglio è chiamato altresì a pronunciarsi in ordine alla modifica ai sensi dell'art. 13 comma 12 bis del precitato D.L. 201/2011 delle aliquote del tributo in oggetto;

Richiamato, in particolare l'art. 13, comma 3 del D.L. 201/2011, ai sensi del quale:

*"La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. ((La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione)).*

Ritenuto opportuno dover disciplinare nel regolamento IMU precitato quanto riferito alla lett. b), terzo comma, art. 13 del D.L. 201/2011, al fine di rendere edotti i contribuenti sulle effettive condizioni in cui deve trovarsi un fabbricato inagibile o inabitabile e di dotare l'Ufficio Tecnico di uno strumento operativo nei confronti di eventuali richieste dei contribuenti, inserendo la seguente disposizione:

### **Art. 3 bis**

#### **Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. *L'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, che determina, unitamente alla mancata utilizzazione del medesimo, la riduzione d'imposta del 50%, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 05.05.78, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e del Piano Regolatore Generale.*
2. *Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie i fabbricati nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.*
3. *Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).*
4. *L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:*
  - a) *mediante perizia tecnica, con spese a carico del proprietario dell'immobile interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;*
  - b) *da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.*
5. *In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato.*

Atteso che, la competenza in ordine all'approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria spetta al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito l'intervento del Consigliere Fabiani che si dichiara contrario ritenendo che, con l'I.M.U., i Comuni siano diventati "esattori" per lo stato e che non si possa continuare a vessare i cittadini;

Dato atto che alle ore 21,20 è entrato in sala Consigliere Pollano, pertanto, il numero dei presenti sale a 10;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000);

Con votazione espressa per alzata di mano, e con il seguente esito:

Presenti: 10  
Astenuiti: 1 (Pollano)  
Favorevoli 7  
Contrari: 1 (Fabiani)

## DELIBERA


- 1) di approvare l'integrazione al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale, inserendo nello stesso, dopo l'art. 3, la seguente disposizione:

### **Art. 3 bis**

#### **Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. *L'inagibilità o inabitabilità di un fabbricato, che determina, unitamente alla mancata utilizzazione del medesimo, la riduzione d'imposta del 50%, deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 05.05.78, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale e del Piano Regolatore Generale.*
2. *Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie i fabbricati nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché i fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.*
3. *Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazione di degrado fisico sopravvenuto. Inoltre non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).*
4. *L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:*
  - a) *mediante perizia tecnica, con spese a carico del proprietario dell'immobile interessato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;*
  - b) *da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che nel caso siano acclarati aspetti tecnici, dovrà essere accompagnata da apposita relazione asseverata da un tecnico abilitato. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.*
5. *In ogni caso la riduzione d'imposta ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o l'inabitabilità del fabbricato.*

- 2) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (attualmente fissato per il 31.10.2012).



# Comune di Clavesana


PROVINCIA DI CN

## Proposta Consiglio Comunale N.24 del 21/09/2012

**Oggetto:**

**Approvazione modifiche al regolamento comunale sull'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, PER QUANTO DI COMPETENZA	Favorevole	21/09/2012	Dott.ssa Marina PEROTTI	

GALLO Luigi

IL SINDACO

Il Membro Anziano  
VIETTO BRUSCHI Renata - Vice Sindaco

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marina PEROTTI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 386 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08.10.2011 al 23.10.2011 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Clavesana, li 08.10.2011

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marina PEROTTI

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

#### DIVENUTA ESECUTIVA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Clavesana, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Marina PEROTTI